

Tabella 4A: Aiuti agli investimenti nel settore della produzione agricola primaria eccedenti il limite di autoconsumo ovvero il limite di autoconsumo condiviso, in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 e nel rispetto dei relativi divieti applicabili.

<p>Articolo 38 – Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica</p> <p>Articolo 41 – Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili.</p> <p>L’investimento riguarda la promozione della produzione di energia rinnovabile solare (fotovoltaico), realizzati da imprese agricole di produzione primaria, per la realizzazione di nuovi impianti (attività principale).</p> <p>Non sono concessi aiuti per miglioramenti che le imprese attuano per conformarsi a norme dell’Unione già adottate, anche se non ancora in vigore.</p> <p>Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica.</p> <p>Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell’ambiente.</p> <p>Gli aiuti agli investimenti sono concessi solamente a nuovi impianti. Gli aiuti non sono concessi o erogati dopo l’entrata in attività dell’impianto e sono indipendenti dalla produzione.</p> <p>Ove richiesto dal beneficiario, potranno essere altresì finanziati interventi collaterali tesi all’efficientamento energetico degli edifici.</p>
--

<p>I costi ammissibili sono i costi degli investimenti supplementari necessari per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili e, ove richiesto dall’azienda in relazione alla specifica situazione dell’edificio su cui pone i pannelli solari, anche i costi degli investimenti supplementari necessari a conseguire il livello più elevato di efficienza energetica, come disciplinati nel decreto e nell’Avviso di partecipazione.</p>	<p>INTENSITÀ DELL’AGEVOLAZIONE</p>
<p>Tali costi sono determinati come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - impianti su scala ridotta per i quali non è individuabile un investimento meno rispettoso dell’ambiente in quanto non esistono impianti di dimensioni analoghe: i costi di investimento totali per conseguire un livello più elevato di tutela dell’ambiente costituiscono i costi ammissibili; - il costo dell’investimento per l’efficienza energetica è individuabile come investimento distinto all’interno del costo complessivo dell’investimento: il costo ammissibile corrisponde al costo per l’efficienza energetica. <p>Si applicano i divieti di cui agli articoli 38 e 41 del regolamento (UE) n. 651/2014.</p>	<p>30 % dei costi ammissibili</p>

L’intensità di aiuto può essere aumentata di:

- 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese;
- 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese;
- 15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all’art. 107, par. 3, lett. a) del Trattato.

